

Regolamento elettorale di BEA

Art. 1. Indizione delle elezioni

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo in una data che preceda la scadenza del mandato dello stesso (30 giugno) di non più di cinquanta giorni. Il Presidente, attraverso una comunicazione scritta (via e-mail), convoca l'Assemblea dei Soci per la presentazione dei candidati e comunica le tempistiche e le modalità delle votazioni (artt. 6-7-8). In tale assemblea ogni candidato dovrà presentare la propria candidatura con una breve presentazione. Successivamente verrà convocata un'assemblea elettorale alla quale tutti i soci dell'associazione possono partecipare, ma soltanto i soci attivi (art. 2) avranno diritto di voto. Devono intercorrere almeno 5 giorni tra la data dell'assemblea con presentazione delle candidature e la data di convocazione dell'assemblea elettorale per espressione del voto.

Art. 2. Soci Attivi: diritto di voto

Per avere diritto di voto occorre essere Socio Attivo, ovvero soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- essere Socio Ordinario che risulta regolarmente iscritto all'Associazione alla data dell'Assemblea dei Soci in cui si presentano le liste dei candidati, avendo partecipato ad almeno una riunione nell'ultimo anno di esercizio e ad almeno il 30% degli eventi a stampo accademico organizzati dall'associazione nell'ultimo anno.
- essere un BEAlumno che ha comunque partecipato ad almeno una riunione nell'ultimo anno di esercizio e ad almeno il 30% degli eventi a stampo accademico organizzati dall'associazione nell'ultimo anno. Decorsi 18 mesi dalla data di Laurea il BEAlumno perde il diritto di voto.

Si sottolinea che i Soci Onorari, i Soci Accademici e i Soci Fondatori che non risultino più Soci Ordinari e Attivi non hanno diritto di voto.

Art. 3. Eleggibilità

È eleggibile un qualunque Socio Ordinario che risulti regolarmente iscritto all'Associazione alla data della comunicazione di indizione di nuove elezioni (art. 1) e che soddisfi in aggiunta entrambi i seguenti requisiti:

- Deve aver partecipato ad almeno il 50% delle riunioni dell'anno corrente.
- Deve ricevere l'approvazione del direttivo uscente per tale candidatura: ad esempio il direttivo può reputare il candidato idoneo per un ruolo e non idoneo per un altro. L'eventuale rifiuto della candidatura va chiaramente ampiamente motivato dal direttivo uscente.

Chi abbia già ricoperto una carica risulta rieleggibile.

Non è eleggibile chi risulta sotto procedimento disciplinare e chi ricopre già una carica nel direttivo di un'altra associazione iscritta all'albo del Politecnico.

Art. 4. Commissione elettorale

La commissione elettorale è composta da presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere correnti.

Art. 5. Presentazione delle candidature

Ogni Socio avente i requisiti necessari (art. 3) può presentare la propria candidatura compilando l'apposito modulo Google (<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3A0jntaCrEKg2xd5S-epx2b9lmVf5D3DUgXh5gOyH9zr59w/viewform>), che viene preparato dal presidente corrente con l'aiuto di vicepresidente e segretario.

Sono prese in considerazione le richieste pervenute a partire dalla data della comunicazione di indizione delle elezioni da parte del Presidente dell'Associazione (art. 1) e non oltre due giorni antecedenti la data dell'assemblea per la presentazione dei candidati (art.1).

Il modulo Google creato deve chiedere al candidato i seguenti dati: nome, cognome, anno di corso, indirizzo e-mail e eventualmente una fotografia che viene usata per la lista dei candidati pubblicata sul sito dell'Associazione e sulla bacheca ufficiale *sita di fronte all'acquario*. Ci si può anche candidare a più di un ruolo (fino a tutti e 9).

L'accettazione o il rifiuto della candidatura sono comunicati dal Presidente corrente agli interessati tramite posta elettronica ed eventuali ricorsi vanno presentati secondo le stesse modalità al massimo 24 ore dopo la scadenza del bando di candidatura. Alla chiusura della finestra per la presentazione delle candidature e in seguito alla valutazione di eventuali ricorsi, il direttivo corrente pubblica la lista dei candidati sul sito e sulla bacheca ufficiale dell'Associazione.

Art. 6. Modalità di voto

Con un anticipo di almeno sette giorni, viene comunicata a tutti i soci dell'associazione la data dell'assemblea elettorale. Durante l'assemblea avranno diritto di voto tutti i presenti su prova del fatto di essere soci attivi aventi diritto (art. 2). La modalità di voto sarà la seguente: anonimamente tramite un apposito modulo Google esprimendo al più due preferenze per ogni ruolo: pertanto ogni votante avrà la possibilità di votare 9 consiglieri, componendo il suo "direttivo ideale".

I soci **attivi** non presenti all'assemblea avranno diritto di voto **soltanto se**, almeno due giorni antecedenti la data dell'assemblea, avranno comunicato alla commissione elettorale la loro volontà di votare e l'impossibilità di presenziare alla riunione giustificandone la ragione. La commissione elettorale, una volta confermata la loro possibilità di votare, fornirà loro il link al modulo Google tramite il quale questi soci potranno votare telematicamente e anonimamente.

Al termine delle votazioni sarà compito della commissione elettorale verificare che il numero di voti ricevuti corrisponda al numero di soci votanti.

Art. 7. Validità del voto

Ogni preferenza deve essere espressa selezionando nell'apposito modulo Google la prima preferenza (obbligatoria per almeno 1 dei nove ruoli) e poi la seconda (facoltativa). Tutti i soci votanti vengono registrati sul verbale dell'assemblea redatto dal Segretario corrente. Anche i nomi degli eventuali soci votanti ma assenti (art. 6) devono essere registrati.

Art. 8. "Spoglio delle schede"

La commissione elettorale ha a disposizione al massimo 30 minuti per procedere al conteggio dei voti stabilendo la classifica dei candidati per numero di voti ricevuti. Finito lo spoglio, il segretario della Commissione elettorale redige un verbale con i risultati che deve essere firmato dagli altri componenti della Commissione. La lista viene così comunicata ai presenti. Eventuali contestazioni possono essere presentate durante l'assemblea entro la fine della stessa.

Art. 9. Proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale legge i nomi dei 9 Consiglieri eletti e i relativi ruoli, che ricordiamo essere: presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario, responsabile team aziende-alumni, responsabile team informatico, responsabile team amministrativo, responsabile team eventi, responsabile team accademico.

A seguire, per garantire la compattezza del nuovo direttivo entrante e quindi la loro efficienza per l'esercizio dell'associazione, ogni nuovo consigliere deve avere il supporto di almeno i 2/3 degli altri consiglieri eletti. Se questo avviene si procede. In caso contrario, si ripetono le elezioni dando la possibilità ai votanti di cambiare il proprio voto. Si procede di nuovo con la valutazione dell'approvazione del direttivo entrante e in caso di ripetersi della mancata approvazione dei 2/3 si è costretti ad accettare.

Art. 10. Numero minimo di votanti

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in un unico turno e risulta valida indipendentemente dalla percentuale dei votanti rispetto al totale degli aventi diritto di voto.

Art. 11. Note

In caso di parità in numero di voti fra due o più soci, risultano eletti quello o quelli con la maggior anzianità di appartenenza all'Associazione. Se la parità perdura sono eletti Consiglieri quelli con la minore anzianità anagrafica. In caso di dimissioni del Presidente neoeletto o di uno o più Consiglieri neoeletti entro la scadenza del mandato del precedente Consiglio Direttivo, subentrano al loro posto un ugual numero di Soci esclusi, nell'ordine della graduatoria stilata in base al numero di preferenze. In caso invece di dimissioni dopo l'inizio del mandato, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo procedono alla cooptazione di altri Soci per raggiungere il numero previsto (nove Consiglieri). Il Presidente temporaneo e i Consiglieri temporanei rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci. In questa sede viene proposta la ratifica dei membri del Direttivo cooptati; essa avviene per alzata di mano e risulta valida se riceve l'approvazione di 50%+1 degli aventi diritto di voto presenti all'Assemblea. In caso di bocciatura della mozione, si procede a nuove elezioni per le cariche vacanti.

I Soci così eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato regolare del Consiglio Direttivo. Nel caso la lista dei Soci che hanno ricevuto almeno un voto non comprenda un numero sufficiente di persone, i Consiglieri eletti si riuniscono e scelgono a propria discrezione e insindacabilmente chi ammettere nel Consiglio per raggiungere il numero previsto.

Art. 12. Scadenza del mandato

Per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, si rimanda a quanto riportato sullo Statuto dell'Associazione (ovvero il mandato inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno).